



Roma, 6 Febbraio 2014

CIRCOLARE N. 01/2014

Prot. 23/2014 Sez. II/1 A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: Ambito esclusivo Vigilanza Privata – D.M. n. 269/2010.

Gentile Associato,

come noto, con l'entrata in vigore del D.M. 269/10, sono diventate cogenti e rappresentano un obbligo, le prescrizioni contenute ed indicate all'allegato D (3.B.1) del D.M. stesso, che stabiliscono che alcuni servizi siano svolti esclusivamente da guardie particolari giurate e quindi, se appaltati, da aziende che hanno la licenza per esercitare l'attività di vigilanza privata ex art. 134 TULPS.

Nonostante ciò stiamo ricevendo in Associazione diverse segnalazioni dove ci vengono evidenziate diverse situazioni di bandi di gara o di affidamenti di servizi in assoluto dispregio delle prescrizioni succitate. Al fine di effettuare un monitoraggio puntuale su queste problematiche, per poterle poi rappresentare con fermezza in sede Ministeriale, La invitiamo, qualora ne avesse notizia e contezza, a segnalare ed a inviarci ogni anomalia riscontrata in bandi di gara o in altre situazioni di merito.

Ringraziando sentitamente per la preziosa collaborazione che ci consentirà di meglio tutelare le prerogative degli Associati tutti, si inviano cordiali saluti.

La Segreteria Generale

All.: estratto del testo dell'allegato al D.M. citato





- OMISSIS -

3.b: Servizio di piantonamento.

3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.

Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione
 di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche
 (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sieurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il
 pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio
 aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giàcenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.



- OMISSIS -

3.b: Servizio di piantonamento.

3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.

Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione
 di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche
 (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sieurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il
 pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio
 aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giàcenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.